



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008

Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, i portatori di *handicap* grave e i malati cronici non ricoverati in strutture sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove da una serie di considerazioni essenziali sulla condizione dell'anziano nel nostro Paese. Alla luce dei mutati assetti sociali si evince che numericamente gli anziani in Italia rappresentano una percentuale molto alta della popolazione e che la vita in senso biologico, secondo autorevoli e noti studi socio-sanitari, mediamente tende sempre più ad «allungarsi». Va quindi ripensata la politica di assistenza alle persone anziane, nonché ai portatori di *handicap* grave e ai malati cronici non ospedalizzati, in virtù anche degli strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo, e in considerazione del fatto che il livello di civiltà di uno Stato si misura so-

prattutto dal trattamento riservato ai suoi cittadini più vulnerabili.

Carenze nel sistema dei trasporti, urbanizzazioni selvagge e ghettizzanti, servizi sanitari a volte lontani o difficilmente raggiungibili dai luoghi di residenza degli anziani pongono spesso questi ultimi in una situazione di forte penalizzazione. In questo senso, l'utilizzo razionale e pianificato del servizio di teleassistenza e di telesoccorso si rivela utilissimo nell'assistenza agli anziani, ai disabili e ai malati cronici non ospedalizzati, recando in sé apprezzabili vantaggi sia per l'utenza che per i gestori del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'abbattimento di costi di gestione grazie alle moderne tecnologie informatiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali effettuano il censimento, anche utilizzando i dati forniti degli uffici provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei nuclei familiari con reddito annuo inferiore a 6.000 euro e composti esclusivamente da cittadini di età superiore a sessantacinque anni.

2. I cittadini con i requisiti anagrafici e patrimoniali di cui al comma 1 hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di usufruire gratuitamente del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari, definito ai sensi dell'articolo 2.

3. I cittadini portatori di *handicap* grave e i malati cronici non ricoverati in strutture sanitarie, anche di età inferiore a sessantacinque anni, accedono gratuitamente al servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari di cui all'articolo 2.

4. I cittadini di età inferiore a sessantacinque anni, con reddito annuo non superiore a 6.000 euro, hanno accesso al servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari di cui all'articolo 2 con una riduzione pari al 50 per cento del costo previsto.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge, per servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari si intendono le attività svolte da enti, società, pubbliche e private, organizzazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale volte a fornire agli utenti assistenza e primo soccorso telefonico.

2. Le strutture abilitate ai servizi di cui al comma 1 sono individuate e riconosciute con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 3.

1. Gli enti, le società, pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale che prestano servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari di cui all'articolo 2 devono garantire un puntuale e tempestivo soccorso nei casi di difficoltà o di emergenza degli utenti collegati e devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

a) presenza di una struttura di direzione sanitaria responsabile delle procedure operative e della centrale di ascolto;

b) dotazione tecnologica di ricezione-ascolto ed elaborazione dati certificata dal Ministero delle comunicazioni;

c) presenza, nell'arco delle ventiquattro ore, di personale tecnico qualificato che sovrintenda alla funzionalità della centrale d'ascolto e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione installate presso le utenze;

d) installazione e gestione di apparecchiature terminali di telecomunicazione presso l'utenza, dotate del sistema di vivavoce.

Art. 4.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali che provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione del servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari di cui all'articolo 2 stipulano apposite convenzioni con le strutture abilitate ai sensi degli articoli 2 e 3, per l'assistenza ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 avviene a seguito dell'esperimento di apposita gara o appalto pubblico.